

Civile Ord. Sez. 6 Num. 554 Anno 2018

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 11/01/2018

ORDINANZA

sul ricorso 19981-2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA C.F. 13756881002,
in persona del Direttore Regionale Lazio elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio
dell'avvocato C. [redacted], che la rappresenta e difende;

C.U. + C.

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *intimata* -

nonchè contro

[redacted] SPA;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

11871
17

- resistente -

avverso la sentenza n. 1065/28/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 25/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatti e ragioni della decisione

La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l'appello della società Dafne spa contro la sentenza che aveva confermato la legittimità dell'estratto ruolo e della cartella prodromica relativa ad IVA e IRAP per l'anno 2003, ritenendo che la società concessionaria non avesse provato l'avvenuta notifica al contribuente della cartella di pagamento. Ciò perchè, mancando la produzione dell'originale della relata di notifica, non era stata fornita la prova della conoscenza effettiva della notifica da parte del contribuente.

Equitalia Servizi di riscossione spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L'Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente, riservandosi il diritto a partecipare alla discussione orale, mentre la società intimata non si è costituita.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt.22 commi 4 e 5 d.lgs.n.546/1992, 215 c.p.c comma 2 e 2712 e 2719 c.c. La CTR avrebbe escluso ogni valenza alla copia della relata di notifica dell'atto prodromico prodotta fin dal primo grado.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt.2712 e 2719 c.c. nonché dell'art.215 c.p.c. La CTR non avrebbe

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

considerato che la contestazione di un documento ai sensi dell'art.2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale dello stesso anche mediante altri mezzi di prova.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt.7 e 22 c.5 d.lgs.n.546/1992. Il giudice di appello, sull'errato presupposto che la fotocopia della relata di notifica prodotta, in assenza dell'originale, non provasse l'avvenuta notifica della cartella, avrebbe dovuto invitare l'agente alla produzione dell'originale.

I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente e risultano fondati, assorbendo l'esame del terzo.

Giova ricordare che il D.Lgs. n. 546 cit., art. 22, commi 4 e 5, ammettono espressamente la possibilità di produrre documenti in fotocopia e salvo l'ordine di esibizione degli originali nei soli casi di contestazione circa la conformità agli stessi-
cfr.Cass.n.12582/2016-.

Orbene, nel caso di specie la CTR, senza dare atto della contestazione circa la conformità della copia della relata di notifica con l'originale, ha escluso la possibilità di dimostrare la notifica dell'atto prodromico con la copia della relata di notifica, ritenendo che soltanto la produzione dell'originale potesse giovare alla società concessionaria. Con ciò peraltro non considerando l'ulteriore principio, espresso parimenti da questa Corte, a cui tenere la contestazione della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale ai sensi dell'art.2719 c.c. non può essere generica e, in ogni caso, non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass.n.10326/2014, Cass. n. 2419/06, Cass. n. 11269/04 e n. 9439/10).

Sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata, che a tali principi non si è affatto conformata avendo affermato che soltanto la produzione della relata di notifica in originale avrebbe consentito alla società concessionaria di dimostrare che l'atto fosse stato effettivamente portato a conoscenza del destinatario, in accoglimento dei primi due motivi, assorbito il terzo, va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo. cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.